



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/13 DEL 10.12.2013

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 6, comma 10. Piano di spesa per l'anno 2013 relativo all'assegnazione di risorse a favore di comuni singoli o associati e province che attuano processi di mobilità volontaria e riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessano per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005. UPB S01.06.001. € 5.600.652,12.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce in merito al piano di spesa predisposto ai sensi della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 6, comma 10, relativo alla concessione di finanziamenti in favore di comuni singoli o associati e province che attuano processi di mobilità volontaria e riorganizzazione per l'inserimento, nelle proprie dotazioni organiche, del personale delle comunità montane cessate per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005 "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni".

In particolare precisa che la mobilità del suddetto personale, per il quale si sono realizzate le intese previste dall'art. 11 della citata legge, alla data odierna ha interessato complessivamente un numero di dipendenti pari a 132 unità, che hanno trovato collocazione presso gli enti locali destinatari dei contributi, come indicato nell'allegato piano di spesa per l'anno 2013, nella misura a fianco di ciascuno riportata.

Il processo di soppressione delle ventiquattro comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge può dirsi ormai concluso, ad eccezione del trasferimento dei tre dipendenti rimasti in carico alla C.M. n. 1 con sede in Osilo e la C.M. n. 2, con sede in Perfugas, per i quali, nonostante i ripetuti tentativi di chiusura della gestione liquidatoria dei due enti, non si sono concretizzate le ipotesi di mobilità previste in legge.

Infatti, mentre sono state sottoscritte le intese per l'assegnazione dei beni e dei procedimenti in corso, non è stato possibile raggiungere l'accordo anche per il personale che rimane ancora in servizio presso i predetti enti disciolti.



Come è noto l'art. 11, comma 5 della L.R. n. 12 del 2005 prevede che i dipendenti delle comunità montane soppresse, previa intesa con gli enti destinatari, venga assegnato come segue:

- a) prioritariamente all'unione di comuni o altra forma di gestione associata di funzioni locali il cui territorio coincida anche parzialmente con quello della comunità montana soppressa;
- b) in subordine alla provincia nel cui territorio insisteva anche in parte la comunità montana cessata;
- c) in ulteriore subordine ai comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.

Al contrario, il personale relativo alle comunità montane n. 1 e n. 2 non ha trovato collocazione in nessuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate e l'attuale formulazione della norma non prevede alcun percorso alternativo nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta. Per queste ragioni sono stati presentati opportuni emendamenti, in ultimo nella manovra finanziaria 2014-2016, con lo scopo di introdurre una soluzione alternativa al mancato raggiungimento dell'intesa, al fine di completare il processo liquidatorio in atto ed evitare eventuali responsabilità amministrative.

Infatti, la situazione appena descritta determina l'impossibilità di provvedere alla chiusura definitiva delle comunità montane in parola le quali, a seguito dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo, sono sprovviste di qualsiasi entrata e gli avanzi di amministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2005 sono esauriti, determinando l'impossibilità, tra l'altro, di provvedere al regolare pagamento degli emolumenti ai dipendenti ancora presenti.

Premesso quanto sopra e considerato che lo stanziamento per far fronte all'assegnazione dei contributi in oggetto in favore degli enti locali che hanno inserito nel proprio organico il personale appartenuto alle ex Comunità montane, è superiore al fabbisogno rappresentato per gli stessi enti nel piano di spesa per l'anno 2013, si propone di inserire tra i beneficiari dei contributi da ripartire anche la C.M. n. 1 con sede in Osilo e la C.M. n. 2, con sede in Perfugas.

L'Assessore specifica, infine, che il piano di spesa formulato tiene conto dei dati finanziari quantificati dagli enti destinatari del personale trasferito, in base al trattamento economico fondamentale spettante a ciascun dipendente (per la dirigenza è compresa l'indennità di posizione) e degli oneri riflessi, al momento dell'inserimento nelle rispettive piante organiche. La minor somma assegnata al Comune di Bonorva si riferisce ad una compensazione applicata per recuperare maggiori trasferimenti non dovuti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/13

DEL 10.12.2013

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di approvare le assegnazioni di risorse destinate ai comuni singoli e associati e alle province che hanno attuato processi di mobilità volontaria e riorganizzazione per l'inserimento, nelle proprie dotazioni organiche, del personale delle comunità montane cessate per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005, comprese le gestioni commissariali delle comunità montane n. 1 con sede in Osilo e n. 2 con sede in Perfugas, secondo il piano di spesa per l'anno 2013, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Simona De Francisci